

CODICE ETICO



1. Il CRMPA

Il Consorzio “Centro di Ricerca in Matematica Pura ed Applicata” è stato costituito al fine di svolgere, senza scopo di lucro, attività di ricerca di base, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel campo della matematica pura ed applicata, dell’informatica, dell’ingegneria, dell’information and communication technology, e di tutte le materie connesse, nonché di diffusione dei risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e l’attività di divulgazione scientifica in genere.

Il Consorzio conduce la propria attività con integrità, correttezza e professionalità, perseguendo le finalità statutarie e realizzando la propria missione nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Tutti i soggetti legati al consorzio devono manifestare totale integrità morale nelle azioni intraprese per conto dello stesso.

Il CRMPA evita qualsiasi condotta possa facilitare o far sorgere il sospetto della commissione di qualsiasi tipo di illecito, minando la fiducia, la trasparenza o la tranquillità dell’ambiente di lavoro e del mercato.

2. Natura e obiettivi del Codice Etico

Il Codice Etico è un documento ufficiale in cui sono fissati i Principi Etici che il CRMPA rispetta, nei quali si rispecchia e ai quali coerentemente si devono ispirare tutti i soggetti con i quali viene in contatto.

Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunti nella conduzione degli affari e delle attività aziendali dai collaboratori del Consorzio, siano essi soggetti apicali o subordinati.

3. Destinatari del Codice Etico

Sono destinatari del Codice Etico e quindi obbligati a osservarne i contenuti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i soci, i membri del Comitato dei Collaboratori stabili, il Direttore del Centro, i dipendenti e tutti i soggetti che, a prescindere dalla qualifica giuridico-formale del rapporto e anche occasionalmente, collaborino a qualsiasi titolo con il CRMPA. È altresì destinatario obbligato del Codice Etico chiunque ponga in essere attività in nome e per conto del CRMPA o sotto il controllo dello stesso.

Sono destinatari non obbligati, e quindi non sottoposti a sanzione per violazione delle disposizioni del presente Codice, i fornitori, i consulenti e i partner del CRMPA quando non svolgono attività in nome o per conto di esso, nonché i beneficiari delle iniziative del Consorzio e tutti i portatori di interesse nei confronti dello stesso.

Nei confronti di coloro che non sono vincolati dal presente Codice, il rispetto e la condivisione dei principi contenuti in questo documento potrebbe costituire un criterio ovvero un requisito indispensabile per la scelta dei soggetti con i quali instaurare o mantenere rapporti.

La conoscenza e l'osservanza dei principi del Codice Etico da parte dei soggetti indicati sono condizioni primarie per l'immagine, la trasparenza e la reputazione del Consorzio.

4. Norme di comportamento e protocolli

CAPO I PRINCIPI ISPIRATORI

Art. 1: Principi ispiratori dell'attività del Consorzio

Questo Consorzio fa propri i principi enunciati dalla Carta dei Valori d'Impresa, elaborata dall'Istituto Europeo per il bilancio sociale. L'attività svolta dall'Ente dovrà sempre essere ispirata ai seguenti valori:

1. la centralità delle persona, il rispetto della sua integrità fisica e culturale e della sua interrelazione con gli altri;
2. la valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di accrescimento professionale e di partecipazione agli scopi d'impresa;
3. il rispetto e la tutela dell'ambiente;
4. l'attenzione ai bisogni e alle aspettative legittime degli interlocutori interni ed esterni per migliorare il clima di appartenenza e il grado di soddisfazione;
5. l'affidabilità dei sistemi e delle procedure di gestione per la massima sicurezza degli addetti, della collettività e dell'ambiente;
6. l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei sistemi gestionali per accrescere costantemente i livelli di competitività dell'impresa;
7. l'impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, in tutte le aree di intervento, per favorire e percorrere - nel perseguimento del disegno strategico - il massimo grado di innovazione;
8. la correttezza e la trasparenza dei sistemi di gestione in conformità alle norme e alle convenzioni vigenti, nei riguardi delle componenti interne ed esterne all'impresa;

9. l'interrelazione con la collettività e con le sue componenti rappresentative, per un dialogo partecipativo di scambio e di arricchimento sociale, finalizzato al miglioramento della qualità della vita.

CAPO II

RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 2: I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

Ai fini del presente Codice sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni quelle indicate nell'art. 1, co.2 del D.Lgs. 165/2001, l'Unione Europea e tutte le sue amministrazioni.

Il CRMPA nello svolgimento delle trattative e di qualsiasi altra attività volta all'aggiudicazione di contratti da stipularsi con la P.A. o qualsiasi altro ente incaricato dello svolgimento di un pubblico servizio, deve comportarsi correttamente e con trasparenza, ed aggiudicarsi i contratti puntando sulla qualità tecnica ed economica della propria offerta in un'onesta competizione.

Il Consorzio non deve creare il minimo sospetto di volere influenzare indebitamente la trattativa e volere ottenere il relativo contratto con mezzi diversi dalla qualità dell'offerta.

Durante le attività di negoziazione di contratti pubblici attivi o passivi, nessun soggetto obbligato al rispetto del presente Codice:

1. può dare o promettere doni, danaro o altre utilità a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in modo da influenzarne l'imparzialità di giudizio professionale;

2. può dare o promettere doni, danaro o altre utilità a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in modo da ottenere per il Consorzio condizioni di particolar favore nella definizione degli aspetti economici, delle regole di attuazione dei servizi offerti, del livello qualitativo delle attività svolte, dei termini di realizzazione della prestazione dedotta nel contratto, delle penali in caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di qualsiasi ulteriore elemento contrattuale in favore del Consorzio CRMPA e a danno della Pubblica Amministrazione;

3. può scambiare informazioni sulle offerte o stringere intese con gli altri partecipanti a procedimenti ad evidenza pubblica;

4. può inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;

Se i rapporti contrattuali prevedono il pagamento di commissioni o provvigioni chi, autorizzando questi pagamenti ad agenti o altri intermediari, ha il fondato sospetto che parte di questi pagamenti od onorari possa essere usata per corrompere o influenzare la decisione di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ciascuno dei soggetti obbligati al rispetto del presente Codice ha l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado, coniugio o amicizia con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che siano in qualsiasi modo coinvolti nelle attività di negoziazione in corso. Ricevuta questa informazione l'Organismo di Vigilanza compirà tutti gli accertamenti e porrà in essere tutti gli adempimenti ritenuti necessari per la garanzia della trasparenza rapporti in corso con la Pubblica Amministrazione.

Durante le fasi attuative dei contratti di appalto con le Pubbliche Amministrazioni è fatto espresso divieto ai soggetti obbligati al rispetto del presente Codice:

1. di dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in modo da influenzarne l'imparzialità di giudizio nella valutazione dei servizi offerti dal Consorzio;

2. di modificare fraudolentemente i risultati delle attività svolte dal Consorzio in danno del Committente;

3. di rendicontare fraudolentemente i costi delle attività svolte in danno del Committente;

4. di alterare in qualsivoglia modalità il proprio operato in danno della Pubblica Amministrazione ed a vantaggio del CRMPA.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza assicurare il rispetto delle norme appena indicate e, in caso di pericolo o sospetto di violazione, prendere gli opportuni provvedimenti per evitare la commissione del reato.

Tali prescrizioni si applicano ugualmente alle attività svolte nei confronti di soggetti pubblici stranieri.

Art. 3: Rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e concessionari di pubblico servizio

I rapporti del CRMPA con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e i concessionari di pubblico servizio devono basarsi sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza.

Ogni soggetto, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dovrà osservare gli obblighi di informazione nei confronti degli organi amministrativi del Consorzio e dell'Organismo di Vigilanza e dovrà rendere disponibile ed accessibile ogni documentazione ed operazione,

anche non economica, eseguita nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnatigli.

Il Consorzio, inclusi i suoi rappresentanti e collaboratori, non deve assumere a lavoro o attribuire alcun tipo di incarico professionale o intraprendere alcuna attività economica con pubblici ufficiali o impiegati pubblici che ricoprano qualsiasi incarico conferito loro dalla P.A. ovvero abbiano concorso a determinarne la volontà provvedimento nell'ambito di procedimenti amministrativi (contrattuali o meno) o giudiziari, comportanti vantaggi per il CRMPA negli ultimi 24 mesi.

I dipendenti e i rappresentanti del CRMPA devono comunicare al proprio diretto superiore e all'Organismo di Vigilanza i rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali o impiegati pubblici, nonché doni di rilevante valore offerti o ricevuti da tali soggetti, se da essi possono derivare eventuali benefici per il Consorzio.

Art. 4: Finanziamenti ed erogazioni pubbliche

Il CRMPA non può trarre vantaggi a carico delle Pubbliche Amministrazioni se non tramite l'aggiudicazione lecita di rapporti contrattuali, tramite provvedimenti ottenuti lecitamente, ovvero tramite erogazioni di provvidenze di qualsiasi natura conseguite debitamente e destinate alle finalità cui sono concesse.

Da ciò discende che i soggetti obbligati al rispetto del presente codice non possono in alcun modo conseguire ingiustamente profitti a danno delle P.A., e quindi non devono:

1. ricevere indebitamente - tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o attestanti il falso o mediante l'omissione di informazioni dovute - contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni

dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte delle P.A.;

2. utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;

3. redigere false rendicontazioni o rilasciare documenti falsi, in merito all'utilizzo dei suddetti finanziamenti;

4. violare, in tutto o in parte, gli obblighi contrattuali nei confronti delle P.A., ovvero fornire prestazioni diverse da quelle dedotte in contratto;

5. procurare indebitamente, a sé, al Consorzio o a qualsiasi altro soggetto, qualsivoglia tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri, agevolazioni fiscali, mancato pagamento di contributi previdenziali, ecc.) a danno delle Pubbliche Amministrazioni, con mezzi che costituiscano artifici o raggiri;

6. intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio coinvolti in procedimenti amministrativi che possano comportare vantaggi per il Consorzio;

7. alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della P.A. o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi.

Art. 5: Finanziamenti ai partiti e alle organizzazioni politiche e sindacali

Il CRMPA non favorisce o discrimina ideologicamente, direttamente o indirettamente, alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale. I

rapporti con movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, in Italia e all'Estero, e con i loro funzionari, agenti o candidati sono ispirati ai principi etici di correttezza e rispetto delle leggi.

Il CRMPA non rimborserà contributi politici, concessi a titolo personale da dipendenti, membri degli organi consortili e da qualsiasi soggetto a qualsiasi titolo legato ad esso.

CAPO III

CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELLA GESTIONE E PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

Art. 6: Principi generali di gestione

Il CRMPA è amministrato e gestito secondo i principi di trasparenza, correttezza e assolvendo a tutti gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti dalla legge, sia nei confronti degli organi di vigilanza che di qualsiasi altro destinatario. Inoltre il Consorzio è gestito in modo che si realizzi la massima salvaguardia del suo patrimonio sociale, a tutela dei soci e dei creditori.

Art. 7: Trasparenza contabile e informativa societaria

Le comunicazioni sociali devono essere veritiere, chiare, corrette e trasparenti.

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza rappresentano un valore fondamentale per il CRMPA, anche al fine di garantire ai soci ed ai terzi un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

Tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge, devono essere redatte in conformità con i principi, i criteri e le regole stabiliti dal Codice Civile e dai principi contabili, nel rispetto delle norme fiscali e di tutte le altre norme dell'ordinamento.

Sono comunicazioni sociali: i bilanci d'esercizio, le relazioni sulla situazione patrimoniale da allegare ai progetti di fusione e di scissione o da redigere in occasione di altri eventi straordinari (liquidazione del Consorzio, ecc.), e tutti gli altri tipi di relazione o comunicazione sociale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria previsti dalla legge.

Nessuno nel redigere le comunicazioni sociali o le documentazioni su cui si fondano (fatture, contratti, note spese, bolle, ordini di acquisto, ecc.) deve mai attestare il falso o omettere informazioni.

Tutti i dipendenti e i collaboratori del CRMPA sono obbligati a eseguire ogni denuncia, comunicazione e deposito nel registro delle imprese, nei termini prescritti dalla legge.

Sono altresì tenuti a segnalare con tempestività al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza, ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui siano venuti a conoscenza.

Le comunicazioni sociali devono ispirarsi ai criteri di immediata rilevabilità e controllo dei dati.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, volta a consentire:

1. l'agevole verifica e ricostruzione contabile;
2. la ricostruzione accurata dell'operazione;
3. l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Per evitare di dare o ricevere qualunque pagamento indebito, tutti i dipendenti e collaboratori, in tutte le loro trattative, rispettano i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

1. tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di valuta fatti dal/al Consorzio anche dall/all'estero, devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;

2. tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate;

3. ad ogni operazione contabilizzata deve sempre corrispondere un'operazione concreta: l'Organismo di Vigilanza, mediante controlli a campione, si occuperà di verificare la sussistenza di tale corrispondenza e, in caso di situazioni sospette, adotterà gli opportuni provvedimenti;

4. non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli, e non devono essere istituiti fondi segreti o non registrati;

5. non possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti all'ente;

6. non deve essere fatto nessun uso non autorizzato dei fondi, delle risorse, oppure del personale del CRMPA.

Art. 8: Procedura e deleghe

Nessuno deve avere poteri di rappresentanza, direzione e gestione al di fuori di specifiche deleghe.

Il CRMPA ha al proprio interno un formale sistema di autorizzazioni e approvazioni per l'assunzione di decisioni di gestione operativa, di investimento e finanziaria.

Il Consorzio, in ragione della maggiore o minore complessità organizzativa, attuerà il principio della separazione delle funzioni quale elemento chiave per l'efficacia dei controlli sulle operazioni compiute.

Tutte le azioni e attività effettuate dal Consorzio o per suo conto devono essere:

1. legittime e rispettose di norme, procedure e regolamenti;
2. aperte ad analisi e verifiche obiettive, con precisa individuazione dei soggetti coinvolti;
3. basate su informazioni corrette e complete.

In particolare il sistema di deleghe dovrà assicurare che:

1. a nessun soggetto vengano attribuiti poteri illimitati o funzioni per legge non delegabili;

2. a nessun soggetto vengano contestualmente delegati poteri di spesa e di controllo sulla medesima. Per controllo sulla spesa si intende la procedura di controllo ex post sulle modalità di adempimento, al fine di garantire il corretto impiego dei capitali investiti;

3. il contenuto delle deleghe sia conforme alle responsabilità assegnate e non in sovrapposizione o conflitto, anche solo parziale o potenziale, con attribuzioni delegate ad altri soggetti;

4. i poteri e le attribuzioni conferiti siano conosciuti dall'Organismo di Vigilanza.

È inoltre da precisare che le deleghe possono essere attribuite anche a soggetti esterni al Consorzio, ad esempio nell'ambito di rapporti di consulenza. In tal caso, unitamente all'accettazione delle funzioni o dei compiti delegati, tali soggetti dovranno accettare i principi esposti nel presente Codice Etico.

Art. 9: Tutela del fondo consortile ed altri obblighi

I membri degli organi consortili non devono impedire né ostacolare in alcun modo le attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi consortili.

Il patrimonio sociale deve essere gestito in modo corretto e onesto, attraverso modalità che ne tutelino l'integrità. Pertanto:

1. il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le quote di capitale devono essere valutati correttamente, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;

2. gli stessi criteri dovranno essere seguiti nelle valutazioni e nelle altre operazioni necessarie e strumentali alla fusione con altre Società o alle scissioni;

3. non possono essere effettuate operazioni illecite sul Fondo Consortile e quest'ultimo non potrà essere distribuito se non nei casi previsti dalla vigente normativa civilistica e dallo Statuto.

Nessuno deve cercare in qualsiasi modo di influenzare il regolare svolgimento delle assemblee del Consorzio.

Chiunque si trovi nella condizione di non poter o dover esercitare il voto deve darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Ogni soggetto che sia a conoscenza dei menzionati impedimenti, anche se riferiti a terzi, sarà tenuto a darne avviso agli organi competenti investiti dei necessari poteri per svolgere indagini conoscitive a riguardo.

I membri del Consiglio di Amministrazione nonché coloro i quali operano in forza di procure o deleghe devono informare il loro comportamento a buona fede e correttezza, e in particolare sono tenuti a

1. svolgere il loro incarico con diligenza e nel rispetto del criterio di collaborazione con gli altri organi societari;

2. comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento che appaia in contrasto anche solo potenziale con il dettato legislativo, tutelando l'integrità del patrimonio sociale;

3. mantenere riservate le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni e non utilizzare a proprio vantaggio tali informazioni.

I dipendenti e i collaboratori del CRMPA sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e del legittimo utilizzo dei beni (materiali e immateriali) e delle risorse loro affidati per espletare le proprie funzioni.

Nessuno dei beni e delle risorse di proprietà del Consorzio deve essere utilizzato per finalità illegali o diverse da quelle indicate dallo stesso.

Ogni bene di proprietà del Consorzio dovrà essere registrato nelle scritture contabili, a meno che tale registrazione non sia esclusa dalla normativa vigente.

Art. 10: Doveri di imparzialità e conflitto di interessi

Tutti devono operare con imparzialità e devono assumere decisioni con rigore e trasparenza nello svolgimento di tutti i procedimenti aziendali.

Tutti devono respingere ogni illegittima pressione nello svolgimento della propria attività. Nel caso in cui subiscano pressioni, lusinghe o richieste di favori che riguardino la propria o l'altrui attività lavorativa oppure ricevano proposte che tendano a far venir meno il dovere di imparzialità, tutti devono informarne senza indugio il proprio superiore e l'Organismo di Vigilanza.

Tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente codice devono evitare ogni situazione che possa generare conflitto con gli interessi del Consorzio;

in particolare, deve essere evitato qualsiasi conflitto d'interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni ricoperte all'interno del Consorzio.

Tutte le scelte e le azioni intraprese dai dipendenti e dai collaboratori del CRMPA devono essere orientate al miglior vantaggio possibile per il Consorzio.

Chiunque venisse a conoscenza anche solamente della possibilità di un conflitto di interessi deve informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

Ogni dipendente e collaboratore incaricato di selezionare nuovi contraenti per conto del CRMPA, ove esista la possibilità che sorga un conflitto di interessi a svantaggio del Consorzio, quando l'incaricato sia intimo amico, parente entro il quarto grado, socio in affari del candidato, ovvero abbia interessi economici in comune o si senta obbligato nei suoi confronti, deve informare l'Organismo di Vigilanza.

CAPO IV

FLUSSI DI INFORMAZIONI VERSO L'ESTERNO

Art. 11: Protocolli per la gestione delle informazioni

La comunicazione verso l'esterno deve ispirarsi ai principi di verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche aziendali e dei programmi e progetti del Consorzio.

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, con gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da

soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure o regolamentazioni adottate dal Consorzio.

Art. 12: Obblighi di riservatezza

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto del CRMPA sono tenuti a mantenere la massima riservatezza, e quindi a non divulgare o richiedere indebitamente notizie, sui documenti, sul know how, sui progetti, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

CAPO V

**PROTOCOLLI IN MATERIA DI LOTTA
AL TERRORISMO ED ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Art. 13: Protocolli in tema di lotta al terrorismo

È preclusa la permanenza nel Consorzio di soggetti che abbiano riportato condanne penali per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

Nella scelta dei contraenti e dei partner commerciali gli organi del CRMPA compiranno tutte le attività ritenute necessarie al fine di verificare l'estraneità di tali soggetti rispetto a organizzazioni che perseguano finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale.

Tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Codice Etico, i contraenti e i partner commerciali del CRMPA dovranno comunque esibire un'autocertificazione attestante l'assenza a carico loro, dei propri familiari conviventi o, nel caso di enti, dei soci aventi una partecipazione superiore

al 10%, di procedimenti penali per reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale.

Tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Codice Etico dovranno comunicare senza ritardo all'Organismo di Vigilanza il mancato rispetto delle norme di cui ai commi precedenti, qualora ne abbiano notizia. L'Organismo di Vigilanza adotterà le opportune determinazioni e informerà, se necessario, l'autorità giudiziaria.

I flussi finanziari aziendali verranno costantemente monitorati da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di evitare finanziamenti da e verso organizzazioni che perseguono finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. A tale scopo l'Organismo di Vigilanza potrà servirsi dell'ausilio degli organi consortili e delle professionalità già presenti in CRMPA che si occupano del controllo e della gestione dell'attività finanziaria.

Art. 14: Protocolli in tema di lotta alla criminalità organizzata

Tutti gli organi del CRMPA e tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Codice Etico dovranno rispettare scrupolosamente la normativa c.d. antimafia vigente nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.

Ogni violazione della normativa antimafia dovrà essere comunicata senza ritardo all'Organismo di Vigilanza che adotterà le opportune determinazioni e informerà, se necessario, l'autorità giudiziaria.

Conformemente a quanto previsto nello Statuto di questo Consorzio, è preclusa l'adesione o la permanenza nel CRMPA di soggetti non in regola con la normativa antimafia fino alla rimozione della causa ostativa.

Tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Codice Etico, tutti i contraenti, i partner commerciali del CRMPA dovranno esibire

un'autocertificazione attestante l'assenza a carico loro o dei loro familiari conviventi o, nel caso di enti, dei soci aventi una partecipazione superiore al 10%, dei procedimenti ostativi e giudiziari prevista dalla normativa c.d. antimafia.

La mancata esibizione della suddetta autocertificazione dovrà essere comunicata senza ritardo all'Organismo di Vigilanza che adotterà le opportune determinazioni e informerà, se necessario, l'autorità giudiziaria.

I flussi finanziari aziendali verranno costantemente monitorati da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di evitare finanziamenti da e verso organizzazioni a delinquere o di stampo mafioso. A tale scopo l'Organismo di Vigilanza potrà servirsi dell'ausilio degli organi consortili e delle professionalità già presenti in CRMPA che si occupano del controllo e della gestione dell'attività finanziaria.

CAPO VI

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Art. 15: Norme e protocolli a tutela della personalità individuale

Il CRMPA nell'esercizio delle sue attività opera nel pieno rispetto dei diritti individuali della persona.

Il Consorzio ripudia chiunque

- mediante violenza, minaccia, inganno, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi, abusi di una situazione d'inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità;

- eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero

all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento;

- induca una persona a fare ingresso, soggiornare od uscire dal territorio dello Stato o trasferirsi al suo interno, al fine della riduzione in schiavitù ovvero per perseguire una delle finalità sopra indicate;

- acquisti o alieni o ceda la disponibilità di una persona.

In linea con i citati principi il CRMPA non si serve di mano d'opera a costo vile, utilizzando, in violazione dei diritti umani essenziali, il lavoro di immigrati, anche minorenni, provenienti da Paesi disagiati, nonché in condizioni di non poter rifiutare un simile impiego.

Il CRMPA procede infatti all'assunzione solamente sulla base di contratti regolarmente costituiti, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Il Consorzio considera di fondamentale rilievo la tutela del benessere psicofisico e della dignità dei minori, dal momento che questi ultimi costituiscono la più importante e allo stesso tempo indifesa risorsa di una società proiettata verso il futuro. Per questi motivi il CRMPA non diffonde, distribuisce, divulga o pubblicizza in alcun modo materiale pornografico minorile o notizie e informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori. Il Centro si doterà di filtri finalizzati ad impedire che le sue apparecchiature siano utilizzate per l'accesso a siti pedopornografici. Saranno puniti severamente tutti coloro che, sfruttando l'attività del Centro, commettano reati a danno dei minori.

Chiunque venga a conoscenza di fatti o atti riconducibili a una delle suddette ipotesi è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

CAPO VII
RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Art. 16: Comportamento nei rapporti con l'autorità giudiziaria

Il CRMPA agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della Giustizia.

Il Consorzio, nello svolgimento della propria attività, opera in modo lecito e corretto, collaborando con l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.

Il CRMPA esige che tutti i suoi dipendenti e collaboratori prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto dell'INPS, del Ministero della Sanità, del Ministero del Lavoro e di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della P.A., nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti.

Ciascun soggetto obbligato al rispetto del presente codice si impegna a non indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, ad astenersi da dette dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi, a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni ovvero alle autorità giudiziarie competenti.

Coloro che saranno oggetto, anche a titolo personale e per fatti dipendenti dal rapporto di lavoro, di indagini o ispezioni, riceveranno mandati di comparizione, o gli saranno notificati altri provvedimenti giudiziari, dovranno contattare immediatamente il legale del Consorzio e informare l'Organismo di Vigilanza.

CAPO VIII

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Art. 17: Norme di comportamento

Il CRMPA, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 81 del 2008, si è dotato di un piano di valutazione dei rischi e di gestione delle emergenze finalizzato a tutelare l'integrità fisica dei suoi dipendenti e collaboratori.

È fatto obbligo a tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente codice di rispettare scrupolosamente il piano dei rischi e le misure di prevenzione in esso contenute.

Fatto salvo quanto previsto dal piano di valutazione dei rischi e dal codice disciplinare, chiunque abbia notizia di violazione delle aziendali in materia di sicurezza sul lavoro dovrà comunicarle senza ritardo all'Organismo di Vigilanza che adotterà le opportune determinazioni.

CAPO IX
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Art. 18: Norme di comportamento

Tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Codice Etico, quando agiscono in nome o per conto del CRMPA o sotto il suo controllo, non possono in alcun modo acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o intromettersi nel farle acquistare, ricevere o occultare.

Quando agiscono nelle stesse condizioni indicate al comma precedente, i soggetti obbligati al rispetto del presente Codice Etico non possono sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. È inoltre assolutamente vietato compiere su denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita qualsiasi operazione idonea a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È fatto assoluto divieto di impiegare nello svolgimento delle attività del CRMPA beni o altre utilità provenienti da delitto.

Al fine di garantire il rispetto delle norme indicate nel presente articolo, l'Organismo di Vigilanza verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali e controlla la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. L'Organismo di Vigilanza controlla poi che non siano emesse fatture passive per operazioni inesistenti, in particolare con riferimento al pagamento di prestazioni immateriali.

L'Organismo di Vigilanza deve altresì:

1. vigilare sull'osservanza delle norme del decreto 231/2007;

2. comunicare entro 30 gg al Ministero dell'economia e finanza le infrazioni delle norme di cui agli artt. 49 e 50 del decreto 231/2007, in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e di divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.

CAPO X

MODIFICHE DEL CODICE ETICO

Art. 19: Aggiornamenti e modifiche del codice etico

Il presente Codice Etico sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione. Esso è stato redatto tenendo conto:

- delle dimensioni del Consorzio;
- delle attività svolte dal CRMPA;
- della quantità e qualità di rapporti intercorrenti con le Pubbliche Amministrazioni e con contraenti stranieri.

Qualora uno dei parametri testé indicati dovesse subire variazioni rispetto alla situazione attuale, il Codice Etico dovrà essere modificato.

Il potere di modifica del Codice Etico spetta allo stesso organo che si occupa della sua approvazione. In casi di urgenza, tuttavia, l'Organismo di Vigilanza, adotterà con decreto tutte le modifiche del Codice Etico ritenute necessarie e indifferibili, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Tali decreti, salvi gli effetti già prodotti verso i terzi, dovranno essere ratificati dal Consiglio d'Amministrazione alla prima occasione utile. Sono comunque fatti salvi i diritti acquistati dai terzi.

L'Organismo di Vigilanza dovrà curare che alle novelle siano attribuite forme di pubblicità adeguate a renderle conoscibili da parte di tutti i soggetti obbligati al rispetto del Codice Etico.

CAPO XI

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 20: Composizione dell'Organismo di Vigilanza

All'atto dell'approvazione del seguente Modello, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, scegliendo tra le seguenti alternative:

1. essendo il CRMPA ente di piccole dimensioni, le funzioni di vigilanza sull'attuazione del modello potranno essere svolte dallo stesso Consiglio di Amministrazione, che potrà delegare la funzione in oggetto ad uno dei suoi membri. Quest'ultimo dovrà essere scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione che non siano già investiti di deleghe operative. Il delegato dovrà illustrare al delegante, con cadenza semestrale, gli esiti della propria attività di vigilanza e potrà servirsi, qualora lo ritenga necessario, della consulenza di un esperto in materie legali;
2. le funzioni di controllo e vigilanza potranno essere svolte dal responsabile del controllo di qualità, il quale potrà servirsi, qualora lo ritenga necessario, della consulenza di un esperto in materie penalistiche. Al fine di compiere i controlli finalizzati a garantire

l'attuazione del Codice Etico, il responsabile potrà servirsi dei meccanismi già presenti nella società per l'espletamento dei controlli di qualità.

Art. 21: Dotazione

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere dotato dei mezzi materiali necessari per lo svolgimento della sua attività di controllo e vigilanza. A tale scopo, annualmente, l'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione una somma, che sarà iscritta in bilancio, ritenuta necessaria per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

Art. 22: Regolamento

L'Organismo di Vigilanza si doterà di un regolamento idoneo a garantire uno svolgimento razionale delle attività di controllo e vigilanza che ha l'obbligo di porre in essere. In alcun modo tale regolamento potrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio di Amministrazione o di alcun altro organo consortile.

Art. 23: Poteri e obblighi dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché di proposta e stimolo nei confronti degli organi societari, ha il compito di vigilare sull'osservanza, funzionamento e aggiornamento del Modello adottato dal CRMPA ai sensi del D. lgs. 231/2001.

Sono dunque di competenza dell'Organismo di Vigilanza l'interpretazione, l'applicazione e il rispetto del presente Codice Etico da

parte di tutti i suoi destinatari e lo svolgimento delle relative procedure attuative e disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì tutti gli obblighi che gli sono espressamente assegnati dalle norme del Codice Etico.

Tutti i dipendenti e collaboratori del CRMPA che venissero a conoscenza di trasgressioni del Codice Etico e/o delle leggi o di qualsiasi comportamento sospetto ovvero di qualsiasi procedura operativa poco corretta, hanno l'obbligo di informare con tempestività e riservatezza l'Organismo di Vigilanza.

Chiunque può riferire all'Organismo di Vigilanza ogni notizia di violazione di cui sopra tramite e-mail con notifica di lettura o fax. È garantito, a chiunque volesse ricorrere all'Organismo di Vigilanza, l'anonimato e la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni ricevute.

I responsabili dei singoli uffici sono tenuti a vigilare sull'operato dei propri collaboratori e riferire ogni 3 mesi sul regolare svolgimento delle procedure operative nel rispetto di questo Codice.

Con cadenza semestrale l'Organismo di Vigilanza riferisce del suo operato al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei soci. Tale obbligo non limita l'autonomia assegnata all'Organismo di Vigilanza ma è strumentale all'attuazione del suo potere di proposta e stimolo nei confronti dei suddetti organi.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di:

1. accedere a tutti i documenti e informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
2. può chiedere ai dipendenti, collaboratori ed organi della società di fornire tempestivamente le informazioni i dati e le notizie

necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso.

Art. 24: Il sistema sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico compromette il rapporto fiduciario tra il CRMPA ed Membri dei propri organi, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti, fornitori, partners e chiunque intrattenga a vario titolo rapporti con il CRMPA.

Ne consegue che ogni trasgressore delle singole regole di condotta prescritte da questo Codice sarà responsabile di inadempimento grave che potrà comportare anche la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione per giusta causa.

Il CRMPA perseguirà le violazioni del presente Codice Etico incisivamente, con tempestività e immediatezza e adeguatezza, a prescindere dal considerare se tali violazioni integrino l'effettiva commissione di un reato, nonché a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie.

CAPO XII

CONOSCENZA DEL MODELLO

Art. 25: Conoscenza del modello

La conoscenza e l'osservanza del presente Modello da parte di tutti i suoi destinatari sono condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione del Consorzio.

A tal fine una copia di questo Codice verrà inviata a mezzo posta elettronica a tutti i dipendenti e collaboratori del CRMPA.

Tutti i dipendenti saranno informati dell'esistenza del Modello attraverso un'adeguata corrispondenza.

L'Organismo di Vigilanza, organizzerà corsi per una maggiore condivisione dei principi del Codice Etico all'interno del CRMPA.

In caso di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione, anche occasionale, di nuovi contratti commerciali o accordi, questi dovranno contenere un esplicito riferimento e rinvio al Codice Etico.

